

ATTO N. 542/BIS

---

## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Costantino Pacioni*

*Relatore di minoranza Consigliere Enrico Germini Melasecche*

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

SUL


### ***D*ISEGNO DI LEGGE**

*“Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003”.*

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 27.3.2001*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 28.3.2001*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 27.3.2001 ha esaminato l'atto n. 542 già sottoposto a consultazioni attuate attraverso audizioni dei soggetti più direttamente interessati, ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 6 e preso atto dei pareri consultivi di competenza della II e III Commissione Consiliare, nonché dell'emendamento di natura finanziaria, presentato ed approvato ai sensi degli artt. 55/quarter e 55/sexties della legge regionale 9 marzo 2001, n. 6 medesima, i cui effetti devono essere riversati attraverso apposite note di variazione in tale disegno di legge, ha deciso a maggioranza, con quattro voti favorevoli e due contrari, di esprimere parere favorevole sul testo emendato, dando incarico di relazionare al Consiglio, per la maggioranza al Presidente Pacioni e per la minoranza al Consigliere Melasecche Germini.

Ha deciso altresì, di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno, e di trasmettere l'atto medesimo al Consiglio per l'ulteriore seguito.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 179 del 28.2.2001, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 8.3.2001 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in data 9.3.2001, concernente: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003". (ATTO N. 542);

ATTESO che sono state espletate audizioni ai sensi dell'articolo 55/bis, comma 4, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 6;

VISTI i pareri consultivi di competenza della II e III Commissione Consiliare Permanente;

VISTO l'emendamento presentato in Commissione ed approvato;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento Interno, dal relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni e dal relatore di minoranza Consigliere Melasecche Germini Enrico (ATTO N. 542/BIS);

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;


VISTA la legge n. 388/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 56/2000;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1997, n. 14;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2000, n. 18;




VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) con votazione separata sullo Stato di previsione dell'entrata e della spesa (Tabelle A e B), sulle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V sugli Elenchi nn. 1, 2 e 3, sull'Appendice n. 1, nonché sui singoli articoli e con votazione finale sull'intero atto che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

*DELIBERA*

- di approvare la legge regionale, concernente: “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003”, composta di n. 21 articoli nel testo che segue e degli annessi Stati di previsione dell'entrata e della spesa (Tabelle A e B), sulle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, sugli Elenchi nn. 1, 2 e 3, sull'Appendice n. 1:



**Testo approvato dalla I Commissione Consiliare**

*Art. 1*

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2001 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 9.312.273.252.821 in termini di competenza e in lire 11.437.506.924.649 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2001 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 l'articolazione in unità previsionali di base, di seguito denominate U.P.B., della parte entrata del bilancio di previsione 2001 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).


*Art. 2*

*(Stato di previsione della spesa)*

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2001 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire 9.312.273.252.821 in termini di competenza e in lire 11.437.506.924.649 in termini di cassa.

2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2001 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2001 entro il limite degli



stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2000, l'articolazione in funzioni obiettivo e U.P.B. della parte spesa del bilancio di previsione 2001 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).

#### **Art. 3**

##### ***(Quadro generale riassuntivo)***

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2001 annesso alla presente legge.

#### **Art. 4**

##### ***(Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata)***


1. L'avanzo finanziario di lire 842.231.120.077 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2000, è destinato agli interventi indicati nella Tabella 'I' allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2001 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

#### **Art. 5**

##### ***(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2001)***

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2001 ammontano a lire 1.935.121.000.000 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella 'M' allegata alla presente legge.



**Art. 6**  
***(Variazioni al bilancio con  
provvedimenti della Giunta regionale)***

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2001, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle U.P.B. contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 ad effettuare variazioni compensative fra le U.P.B. individuate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.


**Art. 7**  
***(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e  
d'ordine)***

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 2 della legge regionale n. 13/2000, quelle indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3, della legge regionale n. 13/2000.

**Art. 8**  
***(Fondo di riserva per le spese impreviste)***

1. In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale n. 13/2000, è approvato l'elenco n. 2 allegato alla presente legge.



**Art. 9**

***(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)***

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 13/2000 è stabilito per l'anno 2001 in lire 158.680.615.000 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

**Art. 10**


***(Autorizzazione alla stipulazione di mutui)***

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2001, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 67.631.800.000 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di lire 500.000.000 per l'anno 2001 e di lire 7.000.000.000 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 allegato (appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 'E' allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2000, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 67.105.300.000 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di



lire 3.500.000.000 per l'anno 2001 e lire 7.000.000.000 per ciascuno degli anni successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2001 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 allegato (appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 'H' allegata alla presente legge.


#### *Art. 11*

#### *(Autorizzazione alla emissione di prestiti obbligazionari)*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari per una durata massima di anni trenta, in alternativa totale o parziale dei mutui di cui all'articolo 10.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio




o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura rischi.

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvedere ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

6. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2001/2003.



*Art. 12*

*(Estinzione anticipata di mutui onerosi)*

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.


2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11.

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

*Art. 13*

*(Gestione attiva del portafoglio di debiti)*

1. La Giunta regionale è autorizzata in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, mediante operazioni di



trasformazione di scadenze e/o di tassi di interesse, attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 4.


*Art. 14*  
*(Cartolarizzazione dei crediti)*

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2001/2003.

*Art. 15*  
*(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)*

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di lire 30.000.000 iscritto in corrispondenza dell'U.P.B. 10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.



**Art. 16**

***(Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione – Legge regionale 18 aprile 1997, n. 14)***

1. L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 12.000.000.000 a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza delle U.P.B. 2.02.001 "Interventi su immobili regionali" e 11.2.002 "Investimenti in favore dell'occupazione" dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.001.

**Art. 17**

***(Spese per la carta tecnica regionale)***

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di lire 200.000.000 della U.P.B. 5.01.008 della parte spesa del bilancio 2001 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001.

**Art. 18**


***(Recupero di anticipazioni in materia di edilizia)***

1. Le risorse finanziarie in materia di edilizia per lire 195.613.192.532, iscritte in entrata nella U.P.B. 2.03.002 connesse al trasferimento di funzioni alla Regione in applicazione dell'articolo 61 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono prioritariamente utilizzate al recupero integrale delle anticipazioni effettuate a carico del bilancio regionale sino alla data del 31 dicembre 2000 per le medesime finalità.

**Art. 19**

***(Apertura di credito a favore dei funzionari delegati)***

1. Per l'anno 2001 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale n.



13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tabella 'P' allegata alla presente legge.

**Art. 20**

***(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)***


1. In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare – nel corso dell'anno 2001 – ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 20.000.

2. Nei casi di cui al comma 1, il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

**Art. 21**

***(Approvazione del bilancio pluriennale 2001-2003)***

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2001/2003 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.



b) con distinta votazione che ha registrato n. ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione espressi all'unanimità nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 69 dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

## ATTI 541 E 542

### **Proposta di emendamento**

Disegno di legge finanziaria 2001, tabella C: aumento di lire 1 miliardo alla UBP  
13.1.005 – l.r. n. 3/97.

Al finanziamento si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento previsto nel  
DDL di bilancio 2001 alla UPB 15.1.003.

Il Consigliere  
Stefano Vinti

